

Regolamento per l'arredo urbano del Centro Storico

approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 07/04/2009, modificato con deliberazione N. 118 del C.C. del 22/12/2009 e modificata con deliberazione consiliare n. 68 del 10/10/2017

Articolo 1

Oggetto della normativa

L'amministrazione al fine di garantire il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi e il decoro complessivo della città in particolare per l'area all'interno delle Mura Scaligere, intende disciplinare con apposito regolamento le modalità e le tipologie di arredo urbano da consentire.

Il presente regolamento è vincolante esclusivamente per tutte le aree all'interno della cinta muraria.

Per quanto riguarda Piazza Castello, si precisa che sono concedibili solo ed esclusivamente le aree prospicienti i portici lato est ed ovest della piazza, senza arrecare alcuna limitazione alla circolazione viaria ai sensi del Codice della Strada, unicamente ai pubblici esercizi.

Articolo 2

Modalità di occupazione del suolo pubblico

Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi, di pertinenza di esercizi commerciali e di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, collocati su suolo pubblico o privato ma ad uso pubblico, devono essere provvisori ed agevolmente removibili in caso di manifestazioni od altre attività di interesse pubblico. Tali elementi (bacheche, fioriere, listini prezzi, menù, cavalletti, espositori esterni etc.), devono essere facilmente asportabili, ma contemporaneamente garantire la resistenza alla spinta del vento. Tutti gli elementi di arredo, le attrezzature ed i manufatti definiti "pertinenziale" sono mantenibili in sito sino alla scadenza dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

L'occupazione dovrà avvenire secondo le procedure ed i criteri enunciati nel "Regolamento comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche". Non dovrà costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale, né occultare la segnaletica stradale e/o la toponomastica.

L'area di portico compresa tra la facciata interna e la linea immaginabile sul lato interno alla base dei pilastri, dovrà essere libera da qualsivoglia ostacolo in modo da consentire un'agevole circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

E'consentito, esclusivamente nel giorno di inaugurazione di un'attività commerciale e/o di un pubblico esercizio, il posizionamento di un tavolino di profondità 80 cm. e lunghezza pari a tutto il fronte dell'attività, nell'area pedonale sotto il portico, da posizionarsi in aderenza alla facciata del fabbricato. La medesima occupazione è consentita anche nel caso in cui l'attività da inaugurare non abbia i portici prospicienti e alle medesime condizioni sopra riportate.

In occasione della partita a scacchi ed altri spettacoli che prevedono la chiusura della piazza con staccionate potrà essere consentita la parziale occupazione del portico salvo percorsi di sicurezza.

Nel caso in cui di fronte a un esercizio pubblico o commerciale vi sia area destinata a marciapiede la stessa non potrà essere oggetto di occupazione del suolo pubblico tranne il caso di inaugurazione di attività alle condizioni sopra riportate.

Più occupazioni interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte edificato.

Lungo C.so Mazzini (lato privo di portici) non sono ammesse occupazioni del suolo pubblico su sede stradale ad eccezione di eventuali portabiciclette che saranno autorizzati di volta in volta su richiesta dell'interessato e a condizione che vi sia il parere favorevole del Corpo di Polizia Locale per quanto riguarda le norme del Codice della Strada;

È vietato accatastare arredi e attrezzature all'esterno dell'esercizio.

Gli spazi concessi dovranno essere accessibili ai portatori di handicap.

Gli spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere utilizzati in conformità alle normative sanitarie in materia.

Non possono essere eseguite manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico.

Articolo 3

Caratteristiche degli arredi per le occupazione delle aree pubbliche o private ma ad uso pubblico del centro storico dentro le mura

I tavoli, e le sedie e le pedane dovranno essere nei seguenti materiali: metallo, legno, ghisa e polimeri.

I colori dovranno essere: effetto legno, piombo, ecrù, bianco.

Le pedane devono essere accessibili come da prescrizione di cui alla Legge n. 13 del 09.01.1989 e DGR n. 1428 del 20.09.2011

È consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, con unico sostegno eventualmente infisso nella pavimentazione; in quest'ultimo caso dovrà essere acquisita l'autorizzazione dell'ufficio tecnico lavori pubblici. La struttura portante dovrà essere in legno naturale o metallo. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico ma dovrà essere in tela di colore ecrù impermeabilizzata, privo di scritte pubblicitarie eccetto la denominazione dell'attività.

Non è consentito l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse.

Gli ombrelloni e tendoni non devono superare l'area del plateatico e non devono occultare elementi architettonici o decorativi di pregio.

Gli spazi concessi possono essere delimitati con verde impiantato in fioriere in legno, coccio (eventualmente protette da una struttura in ferro brunito), rosso di asiago o verdello, fatta eccezione per Piazza Castello ove non sono consentite le fioriere a delimitazione degli spazi concessi.

Dal 15 ottobre al 10 aprile di ogni anno è consentito, altresì, delimitare lo spazio con un paravento trasparente facilmente rimovibile in vetro o plexiglass o simili, dell'altezza massima di cm 190 dal terreno o dalla pedana se presente. La struttura portante del paravento deve essere realizzata in legno o metallo brunito ed è consentito utilizzare il medesimo materiale per realizzare, eventualmente, una base opaca del paravento per un'altezza massima di cm 70 da terra o dalla pedana se presente. La medesima base opaca può essere realizzata in vetro satinato. Si richiamano gli schemi esemplificativi allegati al presente regolamento.

All'interno del centro storico non è consentita l'installazione di corpi illuminanti tipo faretto, fari, neon etc. che proiettano il fascio luminoso esternamente all'area occupata dall'ombrellone. All'interno dell'area occupata dall'ombrellone, a condizione che non sia visibile dall'esterno, è consentita l'installazione di corpi illuminanti, comprese lampade per il riscaldamento.

In caso di particolari esigenze o manifestazioni di interesse pubblico l'Ente autorizzante può richiedere in qualsiasi momento la rimozione degli arredi mobili e fissi.

È vietato:

- delimitare il suolo pubblico concesso con qualsiasi tipo di manufatti diversi da quelli indicati nel comma precedente del presente articolo;
- l'esposizione di merce esterna fuori dagli spazi autorizzati ed in particolare nelle aree destinate al transito pedonale, derogabile esclusivamente nei 15 giorni antecedenti le festività natalizie e pasquali; e per una profondità massima di 100 cm. dalla vetrina; tale deroga vale anche per il posizionamento di tappeti a fascia di colore rosso da posizionarsi esclusivamente nelle aree a transito pedonale sotto i portici purchè su tutta la lunghezza del tratto di portico e a condizione che venga garantita la successiva pulizia di eventuali materiali adesivi o collanti etc.;
- la stampa di scritte, simboli e pubblicità sugli elementi di arredo e sui paraventi ad eccezione dell'insegna di esercizio da apporre sull'ombrellone;
- installare apparecchi di condizionamento o riscaldamento (es. funghi, condizionatori portatili, ecc.);
- l'installazione di apparecchiature di diffusione sonora nella parte esterna dei portici;
- installare insegne e targhe sporgenti dal filo della parete esterna della vetrina e che occupino, anche solo parzialmente, la superficie muraria della facciata o del sottoportico. Le insegne devono essere contenute entro il vano dell'apertura;
- l'esposizione di merce se non all'interno delle bacheche o degli espositori di cui all'articolo 5;
- apporre o installare elementi di arredo diversi da quelli citati nel presente regolamento.

Articolo 4

Criteri di quantificazione e determinazione del suolo pubblico concedibile

a) L'area di suolo pubblico richiesta in concessione, dagli esercizi commerciali e pubblici deve essere prospiciente l'arco o gli archi di portico corrispondenti all'esercizio richiedente. Nel tratto di Corso Mazzini ove non vi sono i portici è consentita l'occupazione dello spazio pubblico, attualmente destinato a parcheggio, esclusivamente quando vige la zona a traffico limitato (ZTL); lo spazio destinato a marciapiede deve essere lasciato completamente libero per il passaggio pedonale;

b) La richiesta di ulteriori aree scoperte da parte degli esercizi pubblici già autorizzati è concedibile solo se l'ampliamento è contiguo allo spazio già autorizzato e con i criteri di cui ai commi seguenti:

c) Fatto salvo il diritto di prelazione dell'esercente titolare dell'attività economica prospiciente l'area commerciale, sarà possibile ottenere l'autorizzazione per spazi ulteriori o alternativi rispetto al punto a), purché in area, non destinata a parcheggio pubblico, pertinenziale al proprio esercizio commerciale, previa valutazione di compatibilità con tutte le richieste pervenute. Il diritto di prelazione dell'esercente prospiciente

deve essere esercitato entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui l'area non sia prospiciente un esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande non sarà applicato il diritto di prelazione di cui sopra e l'ente potrà rilasciare l'autorizzazione con i criteri di cui alla lettera d), e) del presente articolo. Il fatto di aver goduto per uno o più anni della concessione di spazi ulteriori non costituisce acquisizione di alcun diritto o prelazione per gli anni successivi.

d) In caso di due o più esercizi commerciali o pubblici contigui, tra gli spazi pubblici concessi dovrà essere previsto un passaggio pedonale libero almeno di cm 150 effettivi; in qualsiasi caso (si tratti di unico esercente o di più esercenti) ogni tre archi di portico occupati dovrà essere previsto un passaggio libero di cm 150;

e) qualora vi siano richieste di spazi ulteriori o alternativi rispetto al punto a), in area destinata a parcheggio pubblico, pertinenziale alla propria attività, l'area potrà essere concessa solo previo parere favorevole del corpo di polizia locale e qualora la Giunta Comunale adotti apposta delibera che svincola l'area dalla destinazione a parcheggio pubblico. E' facoltà della Giunta Comunale, anch'è svincolare l'area da parcheggio pubblico, adottare un provvedimento che consenta l'occupazione solo negli orari di vigenza della ZTL fermo restando che il canone per l'area verrà corrisposto con tariffa giornaliera ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione dei spazi ed aree pubbliche;

Articolo 5

Occupazione delle aree antistanti attività commerciali

Gli espositori esterni, nei casi autorizzati, dovranno essere realizzati di dimensioni massime con altezza da terra non superiore a cm. 120, profondità cm 50 e lunghezza non superiore a cm 150. Dovranno essere con struttura analoga a quanto indicato all'articolo 3.

Gli espositori dovranno essere posti tra i pilastri e non dovranno sporgere dallo spessore degli stessi.

È consentita l'installazione di più espositori, (incluse le bacheche) per attività commerciale fermo restando i limiti massimi consentiti. L'Ufficio si riserva, prima di rilasciare l'autorizzazione, di valutare che la forma sia consona al decoro del centro storico.

Tutti gli elementi dovranno essere rimossi al momento della chiusura dell'esercizio commerciale. Eventuali espositori speciali in alternativa agli espositori di cui al primo comma (tipo espositori di cartoline, riviste e/o appendiabiti) possono essere derogati solo per altezza e tipologia. Potranno altresì occupare, ove presente, solo parte dell'arcata del portico per una lunghezza massima di 1,60 m.

Gli espositori comunemente denominati bacheche devono avere le seguenti dimensioni massime: cm 70 (altezza) x cm 100 (larghezza) x cm 10 (profondità non superiore a 10 cm).

La struttura deve essere in ferro brunito con anta in vetro antinfortunistico ed angoli smussati. Le bacheche possono essere collocate esclusivamente nelle pareti interne del portico e non devono sporgere dallo stesso; non è consentita la collocazione sotto le arcate dei portici lateralmente al pilastro o sul fronte esterno (principale) dello stesso.

Gli espositori per frutta e verdura devono essere contenuti entro lo spessore dei pilastri del portico, possono occupare tutta la campata ed avere una altezza minima da terra di 30 cm. e massima di cm 140. La struttura dovrà essere in metallo brunito (o materiali e colori indicati all'articolo 3).

Articolo 6

Manutenzione

Per garantire il decoro pubblico il concessionario è obbligato alla manutenzione degli elementi di arredo che espone. È obbligato alla pronta sostituzione in caso di deterioramento. Il concessionario è tenuto alla pulizia dello spazio concesso per la durata della concessione stessa.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere alla cura e pulizia dell'area di pertinenza (portico e/o marciapiede) con riguardo anche al decoro delle tinteggiature delle facciate.

Articolo 7

Autorizzazioni e modalità di concessione

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, devono essere specificate le tipologie di arredo che si intendono porre in essere.

Per il rinnovo delle occupazioni già autorizzate il concedente deve presentare, tramite il sito www.impresainungiorno.gov.it, richiesta di rinnovo, in marca da bollo, entro il 31.12 di ogni anno, con allegati:

– in caso di conferma di tutte le condizioni dell'occupazione già in corso: copia dell'autorizzazione in scadenza e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente dichiara che gli arredi e/o strutture installate non sono modificati rispetto alla precedente autorizzazione;

- in caso di modifica delle condizioni dell'occupazione in corso: copia dell'autorizzazione in scadenza; planimetria del nuovo spazio richiesto con specificate le modifiche rispetto a quello già autorizzato e la dichiarazione delle tipologie di arredo che intende installare;

L'istruttoria e l'analisi delle domande sarà eseguita dall'Ufficio Commercio, previa acquisizione dei pareri del Responsabile dell'Area Edilizia Privata, del Responsabile del servizio di Polizia Locale e del Responsabile Lavori Pubblici per quanto di rispettiva competenza.

Qualsiasi concessione sarà soggetta al pagamento del canone stabilito dal Regolamento Comunale in conformità alla normativa vigente.

L'autorizzazione non è trasferibile in caso di cessione o trasferimento dell'attività commerciale. Nel caso di cambio di gestione in cui vengano mantenuti inalterati arredi, loghi, ed insegne, si provvederà, su comunicazione del nuovo gestore, alla voltura dell'autorizzazione che manterrà la scadenza originaria.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo in materia rilascio di autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico si rimanda a quanto disciplinato dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Su richiesta del Comune per motivi di rilevanza pubblica (viabilità, sicurezza, sanità, spettacoli) il concessionari è obbligato alla rimozione degli arredi entro 48 ore dalla richiesta del Comune.

Articolo 8

Periodo transitorio ed adeguamento strutture già esistenti

Gli operatori economici interessati al presente provvedimento saranno direttamente contattati dall'Ufficio Commercio e/o Tecnico, per quanto di rispettiva competenza, con invito ad adeguarsi entro i termini indicati alle nuove norme stabilite dal presente regolamento.

Gli arredi già autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere adeguati entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

Articolo 9

Diffida e Sanzioni

Nel caso in cui un operatore economico occupi lo spazio pubblico concesso con una tipologia di arredo urbano non conforme alle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione si procederà con diffida amministrativa prevista dall'art. 2 bis della L. R. del Veneto n. 10/1977 con relativi limiti ed criteri di applicazione.

Nel caso persista l'inadempienza l'autorizzazione decade automaticamente e l'autore della violazione è altresì soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 20 c. 4 del Codice della Strada oltre all'obbligo di rimozione immediata a proprie spese di ogni manufatto.

Tali disposizioni si applicano anche nei casi previsti dall'art.8 per gli operatori già esistenti che non ottemperino nei termini agli obblighi di adeguamento relativi all'occupazione di spazi pubblici.

Il Comando di Polizia Locale, verifica la corretta applicazione del presente regolamento e segnala agli uffici competenti le irregolarità.

Articolo 10

Disposizioni finali

Dall'entrata in vigore delle norme del presente regolamento cessano di avere efficacia, solo se incompatibili, le norme del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" e l'ex art. 17 del medesimo regolamento.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al Decreto 22/02/2012 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico della città di Marostica".

Articolo 11

Soggetti interessati

Sono tenuti ad attenersi al presente regolamento tutti i cittadini che esercitano attività commerciali, di pubblico esercizio, direzionali, abitative, associazioni o altro prospicienti gli spazi pubblici o ad uso pubblico all'interno della cinta muraria.

Articolo 12


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO ART.3: inserimento esemplificativo



ALLEGATO ART.3: SCHEMI ESEMPLIFICATIVI




ALLEGATO ART.3: SCHEMI ESEMPLIFICATIVI



ALLEGATO ART.3: SCHEMI ESEMPLIFICATIVI



**ALLEGATO ART.3: INDIVIDUAZIONE INDICATIVA DELL'OCCUPAZIONE DEI PLATEATICI RELATIVI
ALLA PIAZZA DI CUI ALL'ART. 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO**



base CTR scala 1:5000



base CTR scala 1:2000